

NOTIZIE SULL'ANTICA DOGANA E CABOTAGGIO DI PIETRENERE DI PALMI

Antonio Violi

Non abbiamo notizie sulle origini delle attività commerciali del porto di Pietrenere di Palmi, ma possiamo supporre che la sua posizione sul Mediterraneo sia stata favorita fin dalle prime attività portuali e doganali.

Nel corso della storia, certamente, approdarono “legni” (così erano definite le imbarcazioni) amici e nemici per motivi di turismo, commercio e di guerra. Il cabotaggio marittimo, ovviamente, era prediletto rispetto al trasporto in terraferma priva di strade. Da qui partirono carichi di seta, di olio, di legname e di quanto altro il territorio produceva.

Tra le prime notizie a noi note sulla sua attività, ci risulta l'imbarco del navigatore Giovanni Francesco Gemelli Careri di Radicena che, nel suo *“Viaggio intorno al Mondo”* racconta di essere partito dal porto di Napoli e, dopo svariati scali intermedi, approdò a Gioja (oggi Gioia Tauro). Passò qualche giorno in famiglia a Radicena e, poi, ripartì alla volta di Messina proprio dal porto di Pietrenere il 7 luglio 1693.

Ovviamente, le attività doganali dei vari porti venivano regolamentate dalle leggi del Regno che li distinguevano in “Marittime” e di “Frontiera”. Le prime si dividevano in tre classi: 1) d'importazione, esportazione e cabotaggio; 2) di cabotaggio e di esportazione; 3) di cabotaggio e di esportazione dei soli generi esenti da dazi doganali nella esportazione. Quelle di frontiera erano divise in due classi. Le dogane di prima classe cioè d'importazione, esportazione e cabotaggio nei Reali Domini di quà dal Faro erano: Napoli, Castellammare, Paola, Pizzo, Reggio, Cotrone, Taranto, Gallipoli, Brindisi, Bari, Molfetta, Manfredonia, Ortona, Giulianova, Rodi, ecc. Erano dogane di seconda classe, cioè di esportazione e cabotaggio nei Reali Domini di quà dal Faro: Gaeta, Pozzuoli, Vietri, Pisciotta, Sapri, Maratea, Amantea, Torre Scanzano, Nicastro e S. Eufemia, Tropea, Gioia, Palmi e Pietrenere, Bagnara, Scilla, Soverato, Roccella, Caltanzaro, Rossano, Corigliano¹.

La dogana di Pietrenere fin dal 1826 fu annoverata di seconda ma, con decreto N. 1952 fatto in Napoli il 1 gennaio



Torre di Pietrenere
(Codice Romano Carratelli)

1834, venne inclusa in quelle di terza classe: «Veduta la legge organica delle dogane de 19 di giugno 1826, con cui la dogana di Palmi e Pietrenere nella prima Calabria ulteriore fu annoverata fra quelle di seconda classe; considerando che da più anni nelle marine di Palmi e Pietrenere sono cessate le esportazioni per l'estero di generi indigeni soggetti a dazi doganali di estrazione; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze; udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue. A contare dalla pubblicazione del presente decreto la dogana di Palmi e Pietrenere cesserà di far parte delle dogane di seconda classe, indicate nell'articolo 5 della citata legge del 19 di giugno 1826, e farà parte di quelle di terza classe, o sia di cabotaggio e di esportazione limitata a soli generi esenti da dazio, a termini dell'articolo 4 della legge medesima. Il numero e la classe degl'impiegati nella detta dogana sarà



Palmi nel Settecento
(dis. di Antonio Minasi, 1779)

quello stabilito per le dogane di terza classe colla pianta organica del 15 di aprile 1826. In conseguenza i ricevitori di seconda classe saranno scemati di uno, che sarà accresciuto a ricevitori della terza classe col soldo di ducati sedici. Una piazza di commesso col soldo di ducati quindici rimane soppressa. Il ricevitore che sta attualmente in quella dogana, continuerà a riscuotere il soldo di ducati ventiquattro sino a che non vaccherà un impiego di ricevitore di seconda classe, nel quale dovrà essere piazzato. Anche all'attuale commesso si continuerà a corrispondere il soldo, sino a quando non avverrà una vacanza nella sua classe, che sarà da lui coverta. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto»².

Un'altra citazione la troviamo in un giornale di Genova che tramanda la notizia dell'approdo del re di Napoli a Pietrenere nel corso di un suo viaggio: «Si è poi saputo per telegrafo essere giunto felicemente il Francesco I la sera dei 17 a Messina, dove ebbe il fortunato ed onorevole incontro di accogliere a bordo nel giorno 19 S. M. il Re di Napoli per condurlo a Pietranera in Calabria. Indi il bastimento medesimo dove a muovere per Catania secondo l'itinerario proposto di sei giorni»³.

In un altro documento, che tratta il recupero della rendita e frutti percepiti dal Regio Fisco dal cosiddetto *jus porti*, si fa un riferimento ad attività relative al XVII secolo: “ossia custodia delle due marine di Palmi e Pietrenere nelle Calabrie dal 1683 finoggi, ammontati a ducati 668436 e più, frutti e rendite di spettanza de' sopradetti sig. Cassola e loro mandatario, giusta gli atti e giudicati all'uopo esistenti, perciò vi prega a norma dello articolo 17 della legge 21 marzo 1817...”⁴.

Note:

¹ RAFFAELE ALASTRIANI, *Esposizione della legge sulle dogane del 19 giugno 1826*, 1842, p. 2.

² *Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle due Sicilie*, anno 1834.

³ *Gazzetta di Genova*, N. 35, 25 aprile 1835.

⁴ FRANCESCO VASELLI, *Manuale pel Giureconsulto*, vol. XII, Napoli, 1850, p. 22.